

n. 1508/2014 R.G.



TRIBUNALE di IVREA

Il Giudice, dott. Augusto Salustri

letti gli atti della causa, sentite le parti, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23.04.2014, osserva quanto segue.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione (*rectius* competenza) del Tribunale adito, sollevata dalla difesa della SLC-CGIL, in ragione della clausola compromissoria prevista nelle clausole transitorie e finali degli Accordi Interconfederali.

Invero, successivamente alla Novella del 2005 operata dal D.L. 14.03.2005 n. 35 e convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 14.05.2005, il Legislatore, nel modificare l'art. 669 *quinquies* c.p.c., ha previsto che *“se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito”*. Posto ciò, essendo venuta meno la precedente limitazione *“al solo arbitrato rituale”*, non occorre investigare circa la natura rituale o meno della sopra menzionata clausola arbitrale, atteso che nessun dubbio residua circa il potere del giudice ordinario di pronunciarsi sulla domanda cautelare formulata dai ricorrenti.

Il nucleo centrale della controversia è rappresentato dal valore giuridico che assume la clausola di riserva apposta nella comunicazione del 24 marzo 2014, laddove la Confederazione Cobas –Confederazione dei Comitati di base, dopo aver dichiarato di *“riconoscere e accettare espressamente, formalmente e integralmente il contenuto”* degli Accordi Interconfederali, ha, altresì, aggiunto *“la presente adesione non costituisce rinuncia al diritto di agire in giudizio, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, per far accertare e dichiarare eventuali vizi di nullità, per contrarietà a norme di legge o di rango Costituzionali, delle disposizioni e previsioni contenute nell'Accordo Interconfederale...”*.



Sul punto le posizioni delle parti divergono recisamente.

Parte ricorrente sostiene che l'apposizione di tale clausola non renda l'accettazione parziale né condizionata e come tale non conforme alle prescrizioni degli accordi e, dunque, contesta l'esclusione della propria lista alle elezioni per le RSU-RLS presso l'unità produttiva di Ivrea della società Comdata s.p.a., fissate per i giorni 10 e 11 aprile 2014, assumendone l'illegittimità.

Di contro, le parti resistenti costituite ritualmente, con argomentazioni sostanzialmente antitetiche a quelle sostenute dalla controparte, deducono l'inefficacia della predetta adesione, ritenendola priva di ogni effetto giuridico in ragione dell'apposizione della clausola di riserva, concludendo per la legittimità dell'esclusione della lista della controparte alle elezioni aziendali, in assenza di una diversa determinazione sul punto, quale, ad esempio, quella di presentare una nuova domanda di adesione epurata da qualsivoglia clausola di riserva.

I resistenti hanno aggiunto, inoltre, che la riserva di agire "*avanti l'autorità giudiziaria ordinaria*", costituisce una palese violazione delle clausole transitorie che devolvono alla procedura arbitrale la risoluzione delle controversie.

Le conclusioni a cui è giunta la commissione elettorale sono state condivise, altresì, dalle parti firmatarie degli accordi, nella specie CGIL, CISL, UIL e Confindustria le quali, rispettivamente con note del 08.04.2014 e del 07.04.2014, hanno ribadito che la missiva del 24.03.2014 non può essere considerata rituale adesione agli Accordi Interconfederali.

Ritiene questo giudice che la riserva più volte menzionata non sia tale da inficiare l'adesione della parte ricorrente agli Accordi, risolvendosi, di contro, in una clausola di mero stile.

Depongono in tal senso diversi ordini di ragioni.

In primo luogo giova osservare come gli "*eventuali vizi di nullità, per contrarietà a norme di legge o di rango Costituzionali*", per i quali parte ricorrente ha manifestato la volontà di riserva di futura azione, siano suscettibili di rilievo officioso laddove sia proposta una qualsivoglia controversia inerente



all'esecuzione dell'Accordo Interconfederale, atteso che la Suprema Corte ha affermato, a più riprese, che la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l'adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione (cfr. *ex multis* Sez. L, Sentenza n. 15093 del 26/06/2009). L'essenza della categoria della nullità, infatti, risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali che trascendono quelli del singolo.

Posto ciò, l'apposizione della clausola di riserva rappresenta esclusivamente un richiamo ai principi sostanziali e processuali dettati in tema di nullità del contratto e l'eventuale elisione della stessa non comporterebbe, certamente, il venire meno del potere-dovere del Giudice di accertare la nullità dell'Accordo ovvero di singole clausole, né tanto meno potrebbe determinare una rinuncia a far valere (ipotetiche) nullità anche solo in via di eccezione avuto riguardo alla considerazione secondo cui la contestazione della validità del negozio non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa che non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti (Cass. S.U., Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

Invero, posta all'attenzione del giudice la questione della nullità di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullità non soggetta a regime speciale, quali, tra le altre, le nullità di c.d. "protezione", possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "*ex actis*", fermo l'obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l'attivazione del contraddittorio (Cass. Sez. I, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013; cfr. sul punto Cass. Civ. S.U. n. 14828 del 04/09/2012).

A favore della conformità della domanda di adesione del 24.03.2014 alle previsioni contrattuali depone, altresì, un'interpretazione del contenuto della predetta alla stregua del principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici. In tema, facendo applicazione del criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 c.c., applicabile pacificamente anche agli atti negoziali unilaterali, - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello



secondo cui non ne avrebbero alcuno – la Commissione Elettorale avrebbe dovuto dare prevalenza alla manifestazione di volontà di “*riconoscere e accettare espressamente, formalmente e integralmente il contenuto*” degli accordi, piuttosto che alla clausola di riserva, la quale può essere sì ritenuta ridondante ma non può, certamente, inficiare la volontà di adesione espressamente manifestata.

Depone in tal senso anche il successivo comportamento delle parti, atteso che il Sig. Diego Margon, in qualità di rappresentante legale dell’Associazione Cobas del Lavoro Privato di Torino, aderente alla confederazione “COBAS-Confederazione dei Comitati di Base”, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alle elezioni delle RSU-RLS presso la Comdata s.p.a. di Ivrea, in data 27.03.2014, ha nuovamente manifestato la volontà “*di accettare espressamente, formalmente e integralmente il contenuto del Testo Unico sulla Rappresentanza 10/01/2014 Confindustria-Cgil-Cisl-Uil per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013*”, omettendo qualsivoglia riferimento alla clausola di riserva (cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente), di talché è possibile ricavare da tale dichiarazione un’ulteriore conferma circa la ferma volontà di aderire agli accordi, partecipando in tal modo alle elezioni, volontà assolutamente prevalente rispetto a quella di far valere “eventuali” vizi dell’accordo stesso.

Proprio l’utilizzo della locuzione “*eventuali*” connota ulteriormente la riserva di un carattere meramente potenziale. Quanto testé affermato, del resto, non è inficiato dalla presentazione del presente ricorso cautelare, atteso che l’esclusione della lista per le elezioni aziendali di imminente svolgimento rendeva ampiamente sussistente il profilo del *periculum in mora*, presupposto della domanda cautelare, peraltro, non contestato da alcuna delle parti resistenti.

A differenti conclusioni non è possibile giungere dando valenza dirimente al richiamo effettuato al diritto di agire “*avanti l’autorità giudiziaria ordinaria*”, con conseguente esclusione di una piena ed incondizionata accettazione degli accordi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui, come



già rappresentato, la previsione di una competenza arbitrale non priva il giudice ordinario di qualsivoglia potere decisionale, residuando non solo una competenza esclusiva in tema di provvedimenti cautelari bensì essendo ammissibile la successiva impugnazione del lodo arbitrale.

L'interpretazione della domanda di adesione fornita dalle parti firmatarie degli accordi, inoltre, ancorché autorevole, non può costituire un vincolo ad una diversa interpretazione giudiziale.

Gli ulteriori motivi sollevati dalle difese dei resistenti con i quali si tende a porre in risalto le ragioni per le quali sia stata apposta da parte del sindacato ricorrente la c.d. "clausola di riserva", investendo questioni di natura esclusivamente politico-sindacale, non assumono rilevanza nel presente giudizio.

In definitiva, dunque, il decreto cautelare del 07.04.2014 deve essere confermato.

La particolarità della controversia, caratterizzata dalla novità delle questioni trattate e da un giudizio di carattere eminentemente interpretativo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

conferma il decreto cautelare emesso *inaudita altera parte* in data 07.04.2014;
compensa integralmente le spese tra le parti.

Si comunichi.

Ivrea, 28.04.2014.

Il Giudice
dott. Augusto Salustri

